

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO: RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA - RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA. APPALTO INTEGRATO. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI - PNRR - M5C2 I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA.**  
**C.U.P.: D98I21000160001 – C.I.G. 969093193E**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **1. PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 96 del 06/03/2023 questa Amministrazione indice la procedura di gara per affidare in appalto integrato i servizi di Progettazione Definitiva, Esecutiva e la realizzazione dei lavori di riqualificazione, rigenerazione ed efficientamento energetico del Centro Sportivo Franco Giorgietti – Via Europa.

L'Opera risulta finanziata da fondi PNRR - M5C2 I2.1 - Rigenerazione urbana - Decreto Interministeriale del 04/04/22 per di euro 4.939.482,00 (allegato 4 Enti beneficiati a scorrimento) – Next generation EU.

Per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC il comma 1 dell'art. 59 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito pre brevità Codice) e ss.mm.ii., è derogato dall'art. 48, commi 4, 5 e 6 del DL n. 77 del 2021, convertito dalla Legge n. 108 del 2021.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto integrato avente ad oggetto l'intervento di recupero de quo. L'affidamento è disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica avanzato a base di gara così come delineato nelle Linee Guida Mims per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del luglio 2021 e nel rispetto dei pertinenti Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. n. 256 - Ministero della transizione ecologica, 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, comma 3 (in attuazione e rispetto dei tempi ristretti imposti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - PNRR), 95 comma 3, lett. b), e 157 del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

L'affidamento è regolamentato dalle disposizioni di cui al Codice, e per le parti ancora vigenti ed applicabili, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Riccardo Padovani.

## 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento Regolamento di utilizzo della piattaforma, pubblicato al seguente link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/93b25f03-5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8/MA02+ARCA+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+-+Rel+5+36+0+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-93b25f03-5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8-mI91JWu>.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [www.comune.bovisiomasciago.mb.it](http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it) nonché sul sito dell'ente capofila della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bovisio Masciago, Bresso e Cormano con sede a Cormano in Piazza Scurati n. 1, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo della piattaforma, pubblicato al seguente link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/93b25f03-5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8/MA02+ARCA+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+-+Rel+5+36+0+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-93b25f03-5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8-mi91JWu>, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualunque momento, senza restrizioni di orario.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 D.lgs. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda di partecipazione (allegati 3, 3.a e 3.b);
- 4) Tabella dichiarazioni possesso requisiti professionali;
- 5) Schema modello offerta tempo ed offerta economica;
- 6) Studio tecnico economico di fattibilità;
- 7) Schema contratto;
- 8) Quantificazione Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva;
- 9) DGUE (allegati 9.a, 9.b e 9.c);
- 10) Modello sopralluogo;
- 11) Documentazione per il pagamento dell'imposta di bollo (allegati 11.a e 11.b);
- 12) Dichiarazione subappalto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet [www.comune.bovisiomasciago.mb.it](http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it) sezione amministrazione trasparente ed all'albo pretorio del Comune di Cormano, ente capofila C.U.C. nonché sulla piattaforma telematica Sintel.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro e non oltre il giorno 09/04/2023.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma SINTEL, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni Procedura della procedura di gara. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all’aggiudicazione;
- b) all’esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala ed al sorteggio di cui all’art. 21 avvengono presso la sezione Comunicazioni Procedura della piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.



In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione integrata della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dei lavori di riqualificazione, rigenerazione ed efficientamento energetico del Centro Sportivo Franco Giorgietti – Via Europa; l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione relativa all'opera non è suddivisibile in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice considerata la tipologia e la natura dei lavori da eseguire e per non compromettere l'efficacia complessiva dei lavori da realizzare nonché la fruibilità dell'impianto sportivo da parte degli utenti e per evitare la decuplicazione di oneri economici a carico dell'Amministrazione.

Si specifica altresì che lo studio tecnico economico di fattibilità messo a base di gara prevede due distinte fasi (Fase A e Fase B), per effetto in parte rispetto allo studio delle alternative progettuali della mancanza di idonea copertura finanziaria derivante dal rialzo dei prezzi dei materiali ed attrezzature che ha caratterizzato l'ultimo biennio (si veda Deliberazione di GC 51/2021 e 19/2023).

Nel dettaglio la Fase A, a base della presente gara, prevede la demolizione dell'edificio esistente con la contestuale realizzazione di nuovi tre edifici (edificio polifunzionale con ristorante/bar al rustico ed escluso portico [da realizzarsi in Fase B] e due nuovi spogliatoi dedicati all'atletica, al calcio ed al tennis). La funzione principale dei corpi è quella di ospitare diversi spogliatoi, ma vi sarà un edificio di natura polifunzionale sul sedime di quello che verrà demolito, quindi in posizione baricentrica, reinterpretato attraverso la presenza di un piano superiore e delle pensiline concepite come spazio di mediazione. In questa stessa fase saranno effettuate inoltre delle operazioni di manutenzione straordinaria sulla pista di atletica preesistente nonché una nuova pista di allenamento per atletica affiancata ai campi da tennis esistenti attualmente.

La Fase B andrà a valorizzare gli spazi aperti, ampliare l'offerta sportiva e migliorare la sezione stradale della via che divide il complesso principale da quello di Baseball e Softball.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Partecipazione alla conferenza dei servizi, aggiornamento della progettazione in caso di prescrizioni rilasciate dagli Enti convenuti ed acquisizione dei pareri di legge (a mero titolo esemplificativo VV.FF., Coni, ecc.);
- Esecuzione dei lavori.

CPV principale: 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici.

Descrizione delle prestazioni CPV secondarie:

- 71200000-6- Servizi di progettazione architettonica;
- 71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici;
- 71222000-0 - Servizi di progettazione di impianti all'aperto;

- 71300000-1- Servizi di ingegneria;
- 45110000-1 - Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra;
- 45330000-9 - Lavori di idraulica;
- 45350000-5 - Impianti meccanici;
- 45450000-6 - Altri lavori di completamento di edifici.

Importo stimato dell'appalto netto Iva e somme a disposizione dell'appalto dato dalla somma Fase A (a base di gara) e Fase B (opere complementari): euro 6.634.530,87.

L'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso Fase A (a base di gara), IVA esclusa, ammonta a euro 3.708.267,60.

Nel dettaglio la Fase A è così composta (importi al netto dell'Iva di legge):

- lavori: euro 3.708.267,60;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 68.154,11;
- progettazione definitiva: euro 114.787,57;
- progettazione esecutiva: euro 83.622,18.

I costi stimati della manodopera relativi all'esecuzione dei lavori per la sola Fase A sono quantificati in euro 1.210.555,93.

Nel dettaglio la Fase B risulta così composta (importi al netto dell'Iva di legge):

- lavori: euro 2.483.785,32;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 37.256,78;
- progettazione definitiva: euro 75.631,26;
- progettazione esecutiva: euro 63.026,05.

Le categorie di qualificazione per gli esecutori, per la sola Fase A, richieste per l'appalto integrato, a qualificazione obbligatoria, sono SOA OG1 class. IV-bis (prevalente); SOA OG9 class. I (scorporabile - subappaltabile); SOA OS28 class. I (scorporabile - subappaltabile); SOA OS30 class. I (scorporabile - subappaltabile).

Si specifica infine che le attività seguenti sono a carico dell'aggiudicatario:

- I. collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici;
- II. produzione degli attestati di prestazione energetica degli edifici oggetto dell'appalto;
- III. accatastamento degli edifici oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di nominare il professionista che redigerà gli atti di cui al punto II de quo; il costo massimo della prestazione è fissato in euro 3.000,00 oltre Iva di legge e Cassa Previdenziale.

## Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lavorazione	Categoria ex all. A) D.P.R. n. 207/10	Classifica ex art. 61 D.P.R. n. 207/10	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini di gara		
						prevalente o scorporabile	subappaltabile	avvalimento
Edifici Civili ed Industriali	OG 1	IV-bis	SI	3.177.987,08 €	85,70%	P	SI	SI
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	I	SI	173.425,21 €	4,68%	S	SI	SI
Impianti termici di condizionamento	OS 28	I	SI	180.008,69 €	4,85%	S	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	I	SI	176.846,62 €	4,77%	S	SI	SI
<b>TOTALE</b>				<b>3.708.267,60 €</b>	<b>100,00%</b>			

Per la prestazione dei servizi tecnici la qualificazione richiesta è la seguente:

### A) Progettazione Definitiva

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera $0,03 + 10 / V^{0,4}$	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri		Corrispettivi
							K = 2%		
		<<V>>	<<G>>	<<P>>	<<Q>>	$V * G * P * \Sigma Q_i$	$S = CP * K$	$CP + S$	
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,081965%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09- QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	64.024,93 €	1.280,50 €	<b>65.305,43 €</b>	
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09- QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	21.886,00 €	437,72 €	<b>22.323,72 €</b>	
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09- QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	7.655,44 €	153,11 €	<b>7.808,55 €</b>	
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09- QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	18.970,46 €	379,41 €	<b>19.349,87 €</b>	
						<b>112.536,83 €</b>	<b>2.250,74 €</b>	<b>114.787,57 €</b>	



## B) Progettazione Esecutiva

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri	Corrispettivi
				0,03 + 10 / V^0,4			K = 2%	
<<V>>	<<G>>	<<P>>	<<Qi>>	V*G*P*ΣQi	S = CP*K	CP + S		
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,080965%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	42.321,57 €	846,43 €	<b>43.168,00 €</b>
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	18.667,47 €	373,35 €	<b>19.040,82 €</b>
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	6.036,02 €	120,72 €	<b>6.156,74 €</b>
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	14.957,47 €	299,15 €	<b>15.256,62 €</b>
						<b>81.982,53 €</b>	<b>1.639,65 €</b>	<b>83.622,18 €</b>

## C) Progettazione unificata Definitiva/Esecutiva

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri	Corrispettivi
				0,03 + 10 / V^0,4			K = 2%	
<<V>>	<<G>>	<<P>>	<<Qi>>	V*G*P*ΣQi	S = CP*K	CP + S		
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,096962%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	100.740,97 €	2.014,82 €	<b>102.755,79 €</b>
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbII.03 - QbII.12 - QbII.16 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	22.529,72 €	450,59 €	<b>22.980,31 €</b>
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbII.10 - QbII.11 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	5.005,48 €	100,11 €	<b>5.105,59 €</b>
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbII.10 - QbII.11 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	12.403,76 €	248,08 €	<b>12.651,84 €</b>
						<b>140.679,93 €</b>	<b>2.813,60 €</b>	<b>143.493,53 €</b>

#### D) Riepilogo servizi a base di gara:

Fasi Prestazionali	Corrispettivi
Progettazione Definitiva	114.787,57 €
Progettazione Esecutiva	83.622,18 €
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>198.409,75 €</b>

L'importo dei servizi di cui sopra è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo dei servizi di cui sopra, per quanto attiene alla progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”* (in seguito: D.M. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si rinvia all’elaborato *“8 Quantificazione Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva”* all’interno del quale, nella parte finale, è riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Per quanto attiene alla realizzazione dei lavori, la stessa sarà compensata a corpo.

L'appalto è finanziato con Fondi PNNR Missione 5 *“Inclusione e Coesione”*, Componente 2 *“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”*, Investimento 2.1 *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”* – Ministero dell’interno per euro 4.939.482,00 (allegato 4 Enti beneficiati a scorrimento) – Next generation EU.

Per quanto stabilito dall’art. 23, comma 12 del Codice, l’offerente con la partecipazione alla gara d’appalto accetta incondizionatamente l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione posto a base di gara, consapevole del fatto che il livello progettuale, pur essendo da considerare avanzato ai sensi delle Linee Guida Mims per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del luglio 2021 prevede quantificazioni parametriche e pertanto suscettibili, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, di variazioni anche significative.

In caso di discrasie fra i vari elaborati descrittivi e grafici, prevarrà la situazione più favorevole per la stazione appaltante senza che l’aggiudicatario possa vantare ulteriori pretese economiche rispetto a quanto già previsto nell’importo complessivo dell’appalto al netto dello sconto economico offerto in sede di gara.

Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

È facoltà della stazione appaltante richiedere all’aggiudicatario di unificare i due livelli della progettazione definitiva ed esecutiva così come indicato nella tavola C de quo. L’economia di spesa sarà destinata in via prioritaria ad incrementare la voce Imprevisti del quadro tecnico economico.

All’aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del Codice, un’anticipazione sul valore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 207 comma 2, del DL 34/2020 e ss.mm.ii.. Per quanto concerne l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18 del Codice, disposta dall’art. 91, comma 2 del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità del comma 1 dell'art. 26 del DL n. 50/2022.

Considerato infine che, per effetto del sensibile rialzo dei prezzi dei materiali avvenuto nel corso dell'ultimo esercizio, la stazione appaltante ha ridotto il perimetro dell'appalto, pur nel pieno rispetto della domanda di accesso al contributo di Rigenerazione urbana ex Decreto Interministeriale del 04/04/22, la stazione appaltante stessa si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice, della presente procedura affinché sia utilizzata, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario del presente appalto, e definiti "Fase B" nello studio tecnico economico di fattibilità posto a base di gara così come meglio indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa (documento di progetto AR01).

La procedura di gara con il relativo set documentale (cfr. elenco all'inizio del presente paragrafo) indica perciò l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

##### **4.1 DURATA**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 60 giorni per la progettazione definitiva, di 45 giorni per la progettazione esecutiva e 600 giorni per i lavori dalla data del verbale di consegna lavori.

In particolare la progettazione dovrà essere completata nel termine complessivo di 105 giorni, secondo le seguenti indicazioni:

- consegna della progettazione definitiva entro il termine offerto in sede di gara e comunque massimo di 60 giorni, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. indipendentemente dall'avvenuta stipula contrattuale;
- consegna della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento, entro il termine massimo di 45 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla ricezione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P..

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di Offerta.

##### **4.2 TERMINI E CONDIZIONALITÀ PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 2.1, INVESTIMENTO RIGENERAZIONE URBANA**

Ai sensi del Decreto Ministero Interno del 04/04/2022, l'appaltatore è tenuto a rispettare i seguenti termini, pena la perdita del contributo:

- a) termine iniziale del 30/07/2023 per l'affidamento dei lavori coincidente con la data di stipulazione del contratto;
- b) termine intermedio del 30/09/2024 per la realizzazione di almeno il 30% delle opere poste a base di gara;
- c) termine finale del 31/03/2026 entro il quale dovrà esser trasmesso il certificato di collaudo per i lavori da parte del direttore dei lavori.

Si considerano scadenze intermedie tassative ai sensi dell'art. 5.2, comma 2 e 6, e dell'art. 13.11 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in applicazione dell'art. 1457 Codice Civile:

- I. la realizzazione di almeno 15% delle opere entro 30/04/2024;
- II. la realizzazione di almeno 50% delle opere entro 31/01/2025.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Per l'affidamento dei servizi di progettazione, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta come identificati nell'art. 46 del Codice, ivi compresi pertanto quelli identificati nelle lettere d-bis) ed e) introdotte e modificate dalla Legge 238/2021.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di

violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici sprovvisti dei requisiti di progettazione di cui al successivo paragrafo 8.3.2, dovranno necessariamente avvalersi di un progettista qualificato per la progettazione definitiva e esecutiva indicato in sede di offerta, o associato, e scelto tra i soggetti indicati dall'art. 46, comma 1 lett. a), b), c) d) e) f) del Codice, ed in possesso dei requisiti di progettazione di cui al successivo paragrafo 8.3.2.

In particolare il partecipante può ricorrere alternativamente a una delle seguenti soluzioni:

- mediante il proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- costituzione di un'associazione temporanea di tipo misto con soggetti qualificati, i quali assumono, in quanto associati la qualità di concorrenti.

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema Allegato 3.a;

- possibilità di indicare in sede di offerta progettisti qualificati.

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra la stazione appaltante e l'operatore

economico stesso. Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del Codice, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lett. e). A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal Disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'art. 46 del Codice:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-6 Servizi di progettazione architettonica, 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici, 71222000-0 Servizi di progettazione di impianti all'aperto, 71300000-1 Servizi di ingegneria e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della Legge 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della Legge 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

## 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo paragrafo 7 di cui all'art. 80 del Codice;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al paragrafo 8.1;



- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 8.3, 8.4 e 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito "DGUE") di cui all'art. 85 del Codice, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello Allegato 9 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, del Codice, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, del Codice.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati FVOE (ex AVCPASS) istituita presso l'ANAC; a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo art. 80 del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del DL 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68.

In base alle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del DL 77/2021 come di seguito:

- a tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 97 del Codice, l’operatore economico sarà invitato dal RUP dell’intervento, ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del DL 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’art. 47, comma 3 del DL n. 77 del 2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del DL 31.05.2021, n. 77 l’appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del contratto, nel caso in cui occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del DL 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 l’appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge

e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis determina l'applicazione di una penale pari al un per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 determina inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

## 7. REQUISITI GENERALI

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- iii. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'art. 80, del Codice;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'art. 48, comma 7, del Codice;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vi. non ricorrenza del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del Codice.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del Codice, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del DL 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande."

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Link al sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Qualora i servizi a comprova siano stati espletati in raggruppamento o associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti. Attestazioni generiche e quelle in cui non vengono specificate le quote sopra citate non verranno prese in considerazione.

*N.B. Si precisa che, al fine di garantire una maggior celerità delle operazioni di verifica dei requisiti speciali, nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dell'efficienza della stessa, in fase di comprova dei requisiti, l'aggiudicatario provvisorio non potrà modificare e/o sostituire e/o integrare i servizi dichiarati in fase di gara e presentati in sede di comprova. Pertanto, si precisa che le attestazioni di regolare esecuzione dei servizi (che devono contenere tutti i dati atti all'identificazione della qualificazione, quali a titolo meramente esemplificativo, categorie e ID opere, committente, data inizio e fine servizio, ecc...) apportati quali giustificativi dovranno essere formati e avere data antecedente alla scadenza di presentazione delle offerte, a pena di inammissibilità.*

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

#### A. Per i lavori

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### **B. Per la progettazione**

- I. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- II. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta il registro commerciale corrispondente o la dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### **C. Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto**

- I. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

#### **D. Per tutti gli operatori che partecipano alla gara d'appalto**

- I. La non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell'art. 45 comma 7 del Codice.
- II. La non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) del Codice, partecipante alla gara.

## **8.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, ECONOMICA E FINANZIARIA**

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione. Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.



Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
- (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni. L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

#### **A. OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE**

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 79 comma 7 del Regolamento e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

#### **B.1 OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE**

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;
- il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

#### **B.2 OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE**

Dimostra requisiti di progettazione con:

- incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;
- incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza,



quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

### 8.3.1. Requisiti per i lavori

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento e in conformità all'Allegato «A» al citato Regolamento, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

- Categoria OG1 – Edifici Civili ed Industriali classifica IV-bis;
- Categoria OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica classifica I;
- Categoria OS28 – Impianti termici di condizionamento classifica I;
- Categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi classifica I.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del Regolamento (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono

dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Le categorie impiantistiche per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OG9) possono essere realizzate dall'offerente solo se abilitato all'esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; altrimenti devono essere realizzate per intero da un'impresa abilitata, in quanto l'esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal D.M. 37/2008.

### **8.3.2. Requisiti per la progettazione:**

#### **Requisiti del gruppo di lavoro**

##### **A. Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto**

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

##### **B. Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

I requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

##### **C. Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 8.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si richiede copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 370.826,76, pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione in copia conforme della relativa polizza in corso di validità.

In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue.

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l'intero massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del raggruppamento.

#### 8.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini dei requisiti di cui all'oggetto l'operatore deve indicare:

- un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

ID Opere	Grado Complessità <<G>>	Classi e Categorie L. 143/49	Importo Lavori	Importo complessivo minimo richiesto per l'elenco dei servizi
Edilizia E.11	0,95	I, c)	1.873.527,89 €	1.873.527,89 €
Strutture S.02	0,5	I, f)	1.304.459,19 €	1.304.459,19 €
Impianti IA.01	0,75	III, a)	180.008,69 €	180.008,69 €
Impianti IA.03	1,15	III, c)	350.271,83 €	350.271,83 €

Per le categorie E.11 e S.02 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.01 e IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti per servizio:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'art. 23 del Codice;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito;
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 5 giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

- servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 (zerovirgolacinque) volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID Opere	Grado Complessità <<G>>	Classi e Categorie L. 143/49	Importo Lavori	Importo minimo richiesto per due servizi di punta
Edilizia E.11	0,95	I, c)	1.873.527,89 €	936.763,95 €
Strutture S.02	0,5	I, f)	1.304.459,19 €	652.229,60 €
Impianti IA.01	0,75	III, a)	180.008,69 €	90.004,35 €
Impianti IA.03	1,15	III, c)	350.271,83 €	175.135,92 €

Per le categorie E.11 e S.02 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.01 e IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La prova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti per servizio:

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.



Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'art. 23 del Codice;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito;
- eventuali co-esecutori;
- % di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 5 giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

In sede di gara il concorrente dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite la compilazione dell'Allegato 4 - Tabella dichiarazione requisiti professionali.

Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro:

- n. 1 ingegnere e/o architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione;
- n. 1 professionista iscritto all'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio;
- n. 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs. 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Tali figure sopra riportate possono coincidere ove previsto dal proprio ordinamento professionale.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la



specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. La comprova del requisito è fornita mediante compilazione dell'Allegato 4 - "Tabella dei requisiti" e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l'effettuazione d'ufficio di eventuali controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali.

La stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

In ossequio a quanto suggerito dalle Linea Guida n° 1 dell'A.N.A.C., ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 143/2013, i concorrenti dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al medesimo decreto, in relazione alle classi e categorie della Legge 143/49.

## **8.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

### **8.6.1. Requisiti di ordine generale**

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

### **8.6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico professionale**

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregazioni di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporabile, la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell'art. 47 del Codice; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti. I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del Codice, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ogni caso si applica l'art. 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti, anche tenendo conto delle disposizioni ex art. 92 del Regolamento per il possesso dei requisiti minimi previsti per gli RTI orizzontali.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al paragrafo 8.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

#### **Per i servizi di progettazione:**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, relativamente alla categoria della prestazione principale. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, relativamente alla categoria della prestazione principale (categoria prevalente ndr), le mandanti quelle indicate come secondarie (lavori scorporabili ndr), salvo la costituzione di un RTP misto.*

I requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti e corrispondenti con la quota di esecuzione stabilita dall'RTP per ciascuno dei componenti. Per facilitare tale esplicitazione ogni componente di RTP dovrà specificare, preferibilmente con l'ausilio di tabella esplicativa, il possesso dei requisiti per ognuna delle classi e categorie ID-Opere in cui si suddivide l'appalto coerentemente con la quota di esecuzione di ciascun componente l'RTP medesimo. In caso di RTP, in particolare orizzontale, la qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione deve essere dichiarata e dimostrata da ciascuno dei componenti l'RTP, salvo che per il giovane professionista per il quale tale obbligo non sussiste. In tale ultimo caso la copertura complessiva della quota di esecuzione corrispondente con i requisiti di qualificazione deve essere garantita da tutti gli altri componenti nel suo complesso.

*N.B. Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. Non è ammessa l'inversione dei ruoli tra mandataria e mandanti in caso di errore nella composizione dell'RTP sulla base di qualificazione che non rispetta le norme vigenti e/o le disposizioni del bando e/o del presente Disciplinare.*

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo 8.1 lett. c), è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al paragrafo 8.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 8.3.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente paragrafo 8.5 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento). Il requisito non è frazionabile.

## 8.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 8.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 8.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo 8.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto dal paragrafo 8.1 deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.



I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 del presente Disciplinare di gara.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, anche in ossequio all'art. 88 del Regolamento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che le stesse ausiliarie partecipino alla gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da un altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ultimo periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei casi in cui ciò sia consentito anche in virtù della giurisprudenza in materia.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## 10. SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla progettazione definitiva ed esecutiva non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

In materia di subappalto e subcontratti per la realizzazione dei lavori si applicherà l'art. 105 del Codice come in ultimo modificato dall'art. 49, comma 2, della Legge n. 108 del 2021 e dalla Legge 238/2021.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 sono subappaltabili.

Premesso il disposto normativo secondo cui il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; nel caso in cui l'Impresa intenda affidare in subappalto dei lavori, la stessa dovrà dichiarare quali, specificando, oltre alla tipologia, anche il loro presunto ammontare (precisando il peso percentuale dei lavori che si intende dare in subappalto sul totale), indicando puntualmente, con apposita tabella da inserire nel DGUE (parte II lett. D) precisando il riferimento alla voce del computo metrico a cui si riferisce.

Qualora la scelta di subappaltare non venga dichiarata, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'aggiudicatario.

Inoltre, le comunicazioni di contratti c.d. "similari" quali ad esempio di fornitura e posa in opera e noli a caldo, dovranno essere effettuate nei limiti e secondo le modalità stabilite dal predetto art. 105 del Codice e dalle altre norme in materia, nonché tenendo conto delle indicazioni dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi previste all'art. 105, comma 13, del Codice, fatto salvo il caso in cui il subappaltatore, il cottimista, il prestatore di servizio ed il fornitore di beni o lavori non vi rinuncino espressamente nei rispettivi contratti con l'appaltatore. Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista o dagli altri soggetti esecutori o prestatori, con la specificazione del relativo importo e degli altri elementi indicati al comma 2 del suddetto art. 105.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice, come modificato dalla Legge 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto

sociale del contraente principale. In ogni caso trova applicazione anche l'art. 49 della predetta Legge 108/2021 che ha modificato l'art. 105 del Codice in materia di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara, qualora necessario, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59 comma 1quater del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante si avvale della facoltà di corrispondere direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, prevista dall'art. 93 comma 1 del Codice, non è dovuta ai sensi della vigente deroga prevista dall'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

## 12. SOPRALLUOGO

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, il sopralluogo è obbligatorio.

Il soggetto incaricato dal concorrente per l'effettuazione del sopralluogo dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inoltrare alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.comune.bovisiomasciago.mb.it](mailto:protocollo@pec.comune.bovisiomasciago.mb.it)), una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate ad effettuare il sopralluogo stesso. La richiesta deve specificare l'indirizzo / riferimenti telefonici / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione (per comodità telefono cellulare dell'incaricato al sopralluogo). La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata entro il giorno 12/04/2023.

A seguito della richiesta di sopralluogo entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione comunicherà ai singoli operatori economici ora e data di svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni e orari stabiliti dalla stazione appaltante. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il verbale di sopralluogo, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5, del

Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

A riprova dell'avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'Amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato.

### 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

### 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet indicato al paragrafo 1.1.

#### **Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.**

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Sintel, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al paragrafo 1.1, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nei successivi paragrafi del presente Disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);

- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il Codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la stazione appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. PDF - Pades o P7m – Cades ) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimanendo il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale;
- la piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche";
- il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente Disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a *pena di esclusione*, entro le 23:59 del giorno 19/04/2023;
- la piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:
  - "BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

- “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
- “BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di sottoscrizione del procuratore andrà prodotta copia conforme all’originale della procura e nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica a video e all'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica ( fatta salva la possibilità di sanare la mancanza della firma digitale e le carenze di meri refusi che non incidono sull'offerta nel complesso e non integrano informazioni mancanti), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione ed eventuali allegati, il DGUE aggiornato, nonché la documentazione a corredo delle dichiarazioni, in relazione alle diverse forme di partecipazione, sottoscritti in modalità elettronica, a pena d'esclusione, (es. PDF Pades o p7m Cades) nel rispetto del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. È fatta salva la possibilità del soccorso istruttorio per integrare i documenti amministrativi mancanti parzialmente o totalmente. Il soccorso istruttorio resta non applicabile per la mancanza della firma digitale su tutti i predetti documenti e se riguarda l'eventuale dichiarazione di composizione del RTI o RTP con relative quote di partecipazione e/o esecuzione.

### 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni e deve essere sottoscritta in modalità digitale (es. PDF Pades o p7m Cades), secondo le prescrizioni stabilite dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. *a pena d'esclusione*, salvo quanto precisato al paragrafo 16.1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione direte, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, si specifica che:

- in caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà completata la frase, già inserita in calce al facsimile della domanda di partecipazione: "L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di <...> n. <...> del <...>: importo dell'imposta euro <...>", compilando tutti i precedenti campi vuoti e procedendo con la firma digitale;
- in caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente;
- in caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014, andrà caricato sulla piattaforma la scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda firmata digitalmente.

## 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma Sintel, accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura.

Suddetto DGUE sarà trasmesso in formato elettronico a mezzo piattaforma telematica utilizzando il file messo a disposizione dalla stazione appaltante da compilare e firmare digitalmente per l'invio telematico. Per quanto riguarda il formato, si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 14 "Modalità di

presentazione dell'offerta". Dovranno essere presentati due modelli di DGUE uno per l'esecutore dei lavori e uno per i progettisti da caricare, entrambi, con le modalità precisate nella piattaforma.

*N.B. Nei modelli DGUE le dichiarazioni per i soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'art. 80 del Codice potranno essere rese in modo congiunto in un unico modello dal Legale Rappresentante della società ovvero in modo disgiunto tramite la presentazione di singoli modelli.*

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso dimessa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare.

*Si ricorda che, in caso di utilizzo di DGUE non aggiornato secondo le norme di seguito riportate, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, nonché in merito a quanto espressamente previsto dalla formulazione dell'art. 80 comma 4 in merito alle violazioni contributive e fiscali non definitivamente accertate.*

*In merito si precisa che l'operatore economico dovrà aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero aver integralmente estinto il debito, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano*

*perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente gara].*

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui paragrafo 8.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.4 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 8.5 del presente Disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto**, mediante firma elettronica (PDF - Pades o P7m – Cades) in conformità al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante/capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

*In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.*

## 16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

**1.** *[Si ricorda che, in caso di utilizzo di DGUE non aggiornato secondo le norme di seguito riportate, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].*

Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) c-bis, c-ter e c-quater del Codice (qualora il DGUE utilizzato non sia aggiornato in tal senso).

#### **2. dichiara i seguenti dati:**

##### **Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, residenza);

##### **Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

### Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, residenza) di tutti soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

**3.** dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al paragrafo 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, Codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale.

**4.** dichiara, con riferimento al professionista di cui al paragrafo 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, Codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008;

**5.** indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;

**6.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

**7.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**8.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.M. 09/05/2014 reperibile sul Portale della Trasparenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

**9.** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**10.** dichiara di aver preso visione dei luoghi;

**11.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale, Codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

**12.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

**13.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs. (vedi paragrafo 26).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

**14.** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

a dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;

**b** da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a (integrazioni al DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); (Codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy) e, ove pertinente, (concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 16.4, nn. I, II, III del presente Disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a (integrazioni al DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); (Codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy) e, ove pertinente, (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento:

- integrazioni al DGUE; - elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere acquisito su piattaforma telematica.

### 16.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

**15.** (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.

**16.** PASSOE sancito dalla delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**17.** ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

**[Nel caso studi associati]**

**18.** statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

### 16.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità sopra identificate.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, Codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

##### **- dichiarazione attestante:**

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, Codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

#### **Per le aggregazioni di rete**

##### **I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

##### **II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**



- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

**a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

**b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16.5 PER TUTTI I CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2, del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali

aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, salvo deroghe ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione:

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 % (salvo deroga), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Sulla base delle L.G. adottate con DPCM del 30/12/2021, considerato che le tabelle ISTAT contenenti i dati sull'occupazione femminile e giovanile (under 36) relativi al 2020 (ultimo aggiornamento), riportano percentuali inferiori al 30,00%, rispettivamente del 10,07% e 26,74%, si decide di derogare alla percentuale fissata nel 30,00% relativamente all'occupazione femminile, in quanto il mercato delle costruzioni, registra valori occupazionali femminili percentualmente inferiori alla soglia sopra indicata.

Inoltre, i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento al Codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con quanto previsto dall'art. 50 DL 77/21 convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari al 6‰ (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2) Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento al Codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La penale in via sistematica con quanto

previsto dall'art. 50 DL 77/21, è applicata come sanzione giornaliera pari al 6‰ (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti indicati nel paragrafo 19.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, salva la possibilità di soccorso istruttorio qualora previsto.

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, a pena d'esclusione, salva la possibilità di soccorso istruttorio qualora previsto

La piattaforma telematica consente il caricamento di file di dimensione massima di 15 MB per singolo documento. Si raccomanda pertanto di evitare scansioni con la massima risoluzione e di utilizzare formati pdf che prevedono già la compressione delle dimensioni. In caso il concorrente non riesca a comprimere la dimensione dei file al di sotto dei limiti della piattaforma contattare il servizio di assistenza tecnica ai riferimenti indicati al paragrafo 27 per ricevere supporto per il caricamento della documentazione.

Non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara che alterino la natura sostanziale del progetto per ciò che riguarda, a mero titolo esemplificativo, le destinazioni previste per le varie discipline sportive, il numero degli edifici e le loro dimensioni.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA – OFFERTA A TEMPO

La compilazione della busta digitale C, denominata, a sistema, semplicemente busta economica, dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante l'Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- i) scaricare e salvare sul proprio PC;
- ii) sottoscrivere digitalmente;
- iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

La piattaforma, nello step “Offerta Economica” richiede all'operatore economico di inserire nell'apposita maschera del sistema i seguenti elementi:

- A. ribasso offerto sul tempo di tempo di realizzazione dei lavori;
- B. ribasso offerto sull'importo di gara;

tramite l'indicazione del ribasso percentuale in cifre sull'importo a base d'asta al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Per il primo elemento verranno presi in considerazione ribassi senza decimali (solo unità) mentre per il terzo elemento verranno presi in considerazione ribassi fino a cinque cifre decimali.

Per tutti e due gli elementi sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si ricorda che il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire negli appositi campi in Sintel quanto segue:

- 1) il ribasso percentuale;
- 2) i "costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 3) i "costi del personale" (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);
- 4) i "costi della sicurezza derivanti da interferenze" (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto dell'IVA) pari a € 68.154,11 oltre Iva di legge.

Il concorrente deve inoltre allegare il Modello di Scomposizione Offerta, disponibile nella sezione "Documentazione di gara". Il modello deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 14.

A questo punto del percorso guidato la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" che l'operatore economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente secondo le modalità indicate nel paragrafo 14 e caricare in piattaforma nell'apposito campo l'upload del "Documento d'offerta".

Come ultimo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Al momento della ricezione dell'offerta Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

### PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI:

- ❖ **Offerta Tecnica – Metodologica: punti 80**
- ❖ **Offerta economica: punti 20**

**TOTALE PUNTI 100**

## 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

### **CRITERIO A – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MODALITÀ OPERATIVE – MAX 20 PUNTI**

Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle lavorazioni.

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alla natura delle attività previste in progetto. In tal senso, saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l'efficace perseguimento dei seguenti obiettivi:

#### **A.1 Cronoprogramma e cantierizzazione finalizzati all'ottimale utilizzo e gestione delle risorse durante le lavorazioni – max 10 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente

- I. cronoprogramma proposto in cui siano individuate e descritte le fasi operative di cantiere, dettagliando chiaramente per ogni lavorazione significativa i fronti di attacco contemporanei e la loro localizzazione;
- II. relazione sulla cantierizzazione nella quale indicare quali accorgimenti l'operatore intende adottare per ottimizzare il mantenimento della fruibilità del centro sportivo, con particolare riferimento alle modalità finalizzate a garantire l'utilizzo continuativo delle attrezzature del centro sportivo da parte dell'utenza durante l'esecuzione dei lavori, specificando i seguenti aspetti:
  - a) accessi, aree di stoccaggio e di baraccamento che si intendono utilizzare e di cui si detiene la disponibilità;
  - b) viabilità e frequenza degli approvvigionamenti, viabilità di cantiere;
  - c) descrizione puntuale del numero di attrezzature speciali e mezzi d'opera di cui il concorrente dispone e che si intendono utilizzare nell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di offerta e/o dichiarazione di impegno di noleggio sottoscritto tra le parti da cui emerga chiaramente la disponibilità delle attrezzature nel numero e nei tempi previsti dal cronoprogramma offerto. Per ciascun mezzo d'opera dovrà essere fornita la corrispondente scheda tecnica da cui chiaramente si desumano tra l'altro gli ingombri e la capacità operativa e/o produttiva dello stesso.
  - d) altri aspetti legati alle modalità di esecuzione ritenute rilevanti.

#### **A.2 Accorgimenti per ridurre l'impatto dell'attività di cantiere sull'ambiente circostante – max 5 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale siano descritte le misure di gestione ambientale che intende adottare durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Nella relazione andranno indicate puntualmente:

- I. le specifiche tecniche del cantiere da rivedere specificamente studiate per il cantiere in oggetto; non sarà sufficiente la riproposizione di indicazioni standard e/o generiche o non adeguatamente dettagliate.



- II. le proposte che il concorrente intende offrire al fine di ridurre per quanto possibile i disagi all'ambiente circostante, generati dalle lavorazioni, in particolare durante le fasi di demolizione. Si chiede di indicare quali accorgimenti l'operatore intende adottare per ottimizzare il mantenimento della fruibilità del centro sportivo, entro cui è collocato l'edificio oggetto d'intervento. Sarà preso in considerazione il più elevato grado di implementazione progettuale dei criteri ambientali, sia con riferimento ai criteri ambientali minimi in quanto compatibili e applicabili, sia con riferimento, secondo l'autonomo apprezzamento dell'Offerente, con i criteri di miglioramento ambientale in generale, la minimizzazione delle emissioni di rumori e di polveri, la minimizzazione del traffico veicolare pesante e dei relativi inconvenienti; le più coerenti, efficienti e garantiste modalità di progettazione per la previsione di prescrizioni in materia di movimentazione dei materiali, siano essi terre, materiali inerti, materiali di risulta, con particolare riferimento ai materiali e agli agenti inquinanti, comprese le soluzioni possibili per il conferimento degli stessi e la riduzione della loro pericolosità.

### **A.3 Gestione cantiere – max 5 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale siano descritte le misure che intende adottare al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 D.M. 143/2021, relative alla congruità della manodopera mediante applicazione dei CCNL edilizia, e di consentire un adeguato monitoraggio dell'attività di cantiere anche da parte della stazione appaltante e rispetto di impatto ambientale. La relazione dovrà in particolare descrivere:

- I. il numero di unità di personale che il concorrente intende utilizzare nell'esecuzione dei lavori; qualora il candidato non disponesse in proprio del personale e delle attrezzature, potrà presentare idonea documentazione di impegno di distacco e/o subappalto o altra forma di assunzione del personale;
- II. i sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate in cantiere, finalizzati al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza degli addetti e lavoratori autorizzati;
- III. i sistemi informatici di verifica sull'impiego dei dispositivi di sicurezza (DPI).

### **CRITERIO B - PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO - MAX 19 PUNTI**

#### **B.1 PROFESSIONALITA' DEL PROGETTISTA – max 9 punti**

##### **B.1.1 Rilevanza di massimo tre servizi analoghi rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione aggiudicatrice dal punto di vista tecnico, ingegneristico e ambientale e grado di pertinenza, analogia e omogeneità dell'intervento/interventi progettato/i rispetto all'intervento oggetto di affidamento – max 5 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente la documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento e realizzati nell'ultimo quinquennio/decennio.

##### **B.1.2 Livello di professionalità anche multidisciplinare usata nell'intervento – max 4 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio che il concorrente intende offrire, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, con particolare attenzione all'aspetto dell'organizzazione funzionale e temporale delle attività, specificando l'elenco e l'articolazione delle risorse umane e strumentali

messe a disposizione della stazione appaltante in ciascuna delle fasi di elaborazione progettuale e le modalità di coordinamento con la stazione appaltante.

## **B.2 PROFESSIONALITA' DELL'ESECUTORE DEI LAVORI – max 10 punti**

### **B.2.1 Rilevanza di massimo tre lavori analoghi rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione aggiudicatrice dal punto di vista tecnico, ingegneristico e ambientale e grado di pertinenza, analogia e omogeneità dell'intervento/interventi realizzato/i rispetto all'intervento oggetto di affidamento – max 6 punti.**

Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente la documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un numero massimo di tre lavori relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento e realizzati nell'ultimo quinquennio/decennio.

### **B.2.2 Livello di professionalità anche multidisciplinare usata nell'intervento – max 4 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei lavori che il concorrente intende offrire, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, con particolare attenzione all'aspetto dell'organizzazione funzionale e temporale delle attività, specificando l'elenco e l'articolazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione della stazione appaltante in ciascuna delle fasi di realizzazione e le modalità di coordinamento con la stazione appaltante stessa.

## **CRITERIO C - PROPOSTE DI SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE – MAX 36 PUNTI**

### **C.1 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA – MAX 18 PUNTI**

Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare le prestazioni dei serramenti, degli isolamenti sotto il profilo termico e degli impianti tecnologici.

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alla natura delle attività previste in progetto. In tal senso, saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l'efficace perseguimento dei seguenti obiettivi:

#### **C.1.1 Miglioramento delle caratteristiche termiche dei serramenti e degli isolamenti – max 2 punti**

Saranno valutate positivamente proposte che privilegino soluzioni tecnico realizzative e qualitative, migliorative. Non sarà sufficiente la riproposizione di indicazioni standard e/o generiche o non adeguatamente dettagliate.

#### **C.1.2 Miglioramento delle finiture esterne – max 7 punti**

Si chiede di indicare e descrivere in un'apposita relazione le proposte che il concorrente intende offrire al fine di migliorare l'inserimento dei singoli edifici all'interno del centro sportivo. I prodotti e i materiali dovranno essere chiaramente identificabili per quantità, localizzazione e tipologia e saranno vincolanti dal punto di vista contrattuale.

#### **C.1.3 Miglioramento del comfort degli ambienti interni – max 4 punti**

Si chiede di indicare e descrivere le proposte che il concorrente intende offrire al fine di migliorare l'impatto estetico, la fruibilità da parte degli utenti degli ambienti interni degli edifici, il comfort dei medesimi ambienti e l'ottimizzazione della regolazione della luce naturale, con indicazione dei materiali principali divisi per

ambiente. I prodotti e i materiali dovranno garantire le caratteristiche meccaniche e di reazione al fuoco previste da progetto, dovranno essere chiaramente identificabili per quantità, localizzazione e tipologia e saranno vincolanti dal punto di vista contrattuale.

#### **C.1.4 Grado di miglioramento dell'indice di prestazione energetica (indice EP<sub>gl</sub>, nren, rif, standard (2019,2021)) – max 5 punti**

Sarà preso in considerazione il maggior grado di miglioramento dell'indice di prestazione energetica (indice EP<sub>gl</sub>, nren, rif, standard (2019,2021)), il miglioramento della massa superficiale delle pareti, degli elementi costruttivi utilizzati.

Il relativo punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare applicando la seguente formula:

$$V_{ai} = (I_a / I_{mag})$$

Dove:

- $V_{ai}$  è il coefficiente dell'offerta i-esima
- $I_{mag}$  è l'indice migliore (maggiore) offerto
- $I_a$  è l'indice offerto dal concorrente i-esimo

Il coefficiente, per il quale verranno prese in considerazione le tre cifre decimali dopo la virgola, andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

#### **C.2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA – MAX 18 PUNTI**

Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare lo Studio Tecnico Economico di Fattibilità posto a base di gara.

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alla natura delle attività previste in progetto. In tal senso, saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l'efficace perseguimento dei seguenti obiettivi:

##### **C.2.1 Proposta di eventuale e diverso intervento strutturale/costruttivo – max 6 punti**

Saranno prese in considerazione eventuali e diverse soluzioni strutturali per uno o più edifici componenti l'appalto, anche con soluzioni tecniche differenti per singolo edificio con particolare riferimento a parametri quali la velocità di esecuzione dei lavori, la durabilità dei materiali scelti, l'efficienza energetica, ecc.

##### **C.2.2 Riduzione dei costi manutentivi ordinari e programmati - max 4 punti**

Sarà presa in considerazione la maggiore riduzione dei costi manutentivi ordinari e programmati conseguente all'adozione delle soluzioni alternative proposte ancorché non suscettibili di conseguire i miglioramenti di cui al precedente punto C.2.1. Saranno presi in considerazione gli anni totali di completa garanzia durante i quali l'impresa aggiudicataria si obbliga a intervenire con lavori di manutenzione, oltre alla garanzia prevista per legge, attraverso idonea garanzia assicurativa.

##### **C.2.3 Proposte per l'ampliamento degli impianti fotovoltaici, soluzioni di maggiore funzionalità- max 5 punti**

Il criterio mira ad ottenere proposte migliorative in merito all'ampliamento degli impianti fotovoltaici previsti sui tre edifici (circa 59 kWp) ed eventuale posizionamento in altre strutture di supporto.

Gli impianti fotovoltaici ad uso degli edifici saranno basati sul principio dell'autoconsumo, ovvero mediante la realizzazione di una Comunità di energia rinnovabile, come previsto dalla Legge n. 8/20 del 28/02/2020 e relativi provvedimenti attuativi.

Essi dovranno essere predisposti per l'autoconsumo collettivo, ovvero l'unione di utilizzatori nello stesso centro sportivo che producono, immagazzinano e consumano l'energia rinnovabile ivi prodotta. Dovranno essere pertanto dotati di un sistema di ripartizione dell'energia prodotta alle singole utenze, compreso il contatore adibito a servizi generali, nonché di un sistema di accumulo che permetta l'utilizzo dell'energia anche quando gli impianti non sono in produzione.

#### **C.2.4 Proposte per il miglioramento della pavimentazione esterna e recinzioni - max 3 punti**

Il criterio mira ad ottenere proposte migliorative degli aspetti tecnici rispetto alla funzionalità ed alla sicurezza dello spazio ad uso comune, con particolare riferimento alla pavimentazione del lotto nonché alle recinzioni previste nel PFTE.

#### **CRITERIO D - CRITERIO D - MISURE PER GARANTIRE LA PARITÀ GENERAZIONALE – MAX 5 PUNTI**

Il criterio, ai sensi dell'art. 47 comma 4 DL 77/2021, mira a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di donne e giovani con età inferiore a trentasei anni. Pertanto il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale sia data evidenza delle eventuali misure osservate per favorire:

- l'inclusione lavorativa delle persone disabili;
- la parità di genere;
- l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni;
- l'assunzione delle donne.

Il concorrente dovrà, peraltro, specificare la concreta incidenza di tali misure nell'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto dell'appalto.

Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione per ogni criterio di punteggio sopra indicato (criteri A, B, C e D):

- elaborato descrittivo massimo 5 pagine (formato A4, carattere Arial dimensione 11, interlinea 1,5) in cui si illustrano le caratteristiche delle soluzioni proposte in termini tecnici, qualitativi e prestazionali;
- massimo 2 elaborati tecnico descrittivi, in formato A4, composti da schede tecniche, calcoli, immagini, schemi e tutto quanto necessario a meglio dettagliare quanto descritto nella relazione descrittiva.

Eventuali formati A3 saranno conteggiati due volte per ogni facciata. Le eventuali pagini eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta. La copertina non verrà considerata come una pagina a condizione che non contenga indicazioni tecniche connesse all'elaborato.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale inferiore alla predetta soglia. In tal caso la busta dell'Offerta economica non verrà aperta.

## 19.2 METODO ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna della tabella, è attribuito un coefficiente da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, costituito da un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

- NON APPREZZABILE valore 0 - Trattazione non inerente all'argomento richiesto.
- INSUFFICIENTE valore 0,1 - Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel bando; carenza di contenuti tecnici analitici.
- SCARSO valore 0,2 - Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.
- SUFFICIENTE valore 0,3 - Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel bando. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
- PIU' CHE SUFFICIENTE valore 0,4 - Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel bando. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
- DISCRETO valore 0,5 - Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel bando, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.
- PIU' CHE DISCRETO valore 0,6 - Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel bando. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.
- BUONO valore 0,7 - Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel bando. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.
- PIU' CHE BUONO valore 0,8 - Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel bando, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.
- OTTIMO valore 0,9 - Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel bando anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
- ECCELLENTE valore 1 - Supera le aspettative espresse nel bando grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.

Si specifica che gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

## 19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DEI CRITERI QUALITATIVI



La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, (Linee Guida ANAC n. 2, par. VI comma 1).

Per ciascun singolo criterio ovvero sub-criterio degli elementi qualitativi è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il relativo coefficiente unico, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti unici, procederà al calcolo del punteggio per ogni singolo criterio o sub-criterio di valutazione, costituito dal prodotto del relativo coefficiente unico per il peso/sub-peso previsto e definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

Il punteggio dell'offerta presentata da ogni singolo concorrente è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

Dove:

- $P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;
- $C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;
- $C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;
- $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;
- $P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;
- $P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;
- $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio del criterio C.1.4 già espresso in valore assoluto.

#### **19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "non lineare" (Linee Guida ANAC n. 2, par. IV):

L'offerta relativa agli elementi quantitativi è suddivisa in:

- Offerta tempo realizzazione lavori, massimo 5 punti;
- Offerta economica (ribasso) sull'importo dei lavori a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, massimo 15 punti.

##### **A. Offerta tempo realizzazione lavori 5 punti**

L'operatore economico dovrà riportare l'indicazione del tempo di progettazione esecutiva offerto per la presentazione del progetto, il quale comporterà comunque una riduzione in giorni sul tempo massimo, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza si riterrà valido quello indicato in lettere) rispetto a quello posto a base di gara e pari a giorni 600 naturali e consecutivi.

Si precisa che in offerta andrà quindi indicato il numero dei giorni complessivamente offerti e non i giorni di riduzione (es. si offrono 400 giorni).

A corredo della dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegato il relativo cronoprogramma, il quale dovrà essere sottoscritto digitalmente redatto in modo conforme a quello prodotto nei documenti progettuali di gara. In mancanza la commissione giudicatrice non potrà attribuire il punteggio quantitativo relativo al criterio de quo ed in caso di discordanza tra il contenuto dei due documenti (offerta tempo e cronoprogramma) si riterrà valido il tempo indicato nel cronoprogramma.

Si specifica che non sono ammesse offerte in aumento.

Il relativo punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

Dove:

- $R_i$  è il ribasso offerto dal concorrente  $i$ -simo;
- $R_{max}$  è il ribasso dell'offerta più conveniente;
- $\alpha$  è pari a 1,5.

Il coefficiente, per il quale verranno prese in considerazione le tre cifre decimali dopo la virgola, andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (3 punti).

Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 4, del DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, si applicano al presente appalto le penali per il ritardo ivi previste fissate nella misura dello 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo/ritardo rispetto alla data dedotta in offerta.

### **B. Offerta economica 15 punti**

Quanto all'offerta economica, il relativo punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

Dove:

- $R_i$  è il ribasso offerto dal concorrente  $i$ -simo;
- $R_{max}$  è il ribasso dell'offerta più conveniente;
- $\alpha$  è pari a 0,3.

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno 20/04/2023 alle h. 15,00 ovvero il giorno e all'orario che verrà reso pubblico a mezzo avviso sul Portale della Trasparenza all'indirizzo di cui al paragrafo 2.1 presso la sala Giunta del Comune di Bovisio Masciago (MB), sita in Piazza Oreste Biraghi, 20813 Bovisio-Masciago (MB) *salvo la situazione pandemica non consenta la presenza dei concorrenti o loro delegati in presenza ovvero in remoto tramite Teams*. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor, se in possesso di delega dei legali rappresentanti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente o suo delegato potrà assistere collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito della Piattaforma.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico di cui al paragrafo 2.3 almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico di cui al predetto paragrafo 2.3, almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare a sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica di cui alla lett. a) de quo, avviene, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della delibera attuativa Anac n. 464 del 27/07/2022, attraverso l'utilizzo della BDNCp gestita dall'Autorità ed in particolare mediante il servizio FVOE. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.*

## **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA B E DELLA BUSTA C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

In seconda istanza la commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente la documentazione tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nonché darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà poi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo (Busta C) e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 21.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica e in casi di ulteriore parità sull'offerta tempo e in subordine sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, procedendo secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che lo comunicherà all'apposito Ufficio Lavori Pubblici le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi l'Ufficio Lavori Pubblici procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'Amministrazione appaltante esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

### **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al R.U.P. tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 22 del Codice, la congruità stessa è dichiarata dal R.U.P. al termine del relativo procedimento.

Sulla base di tale atto l'Amministrazione procede a emanare la proposta di aggiudicazione al miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.



2) richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, se necessario e dovuta.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d), tramite il R.U.P., se necessario e dovuta.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, commi 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, qualora richiesta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopraindicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del DL n. 77/2021 la stazione appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 % dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c. p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p..

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Si rimanda al paragrafo 4.2 pagina 12 del presente disciplinare per i termini entro cui deve avvenire la stipula del contratto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto definitivo ed esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7 del Codice l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Si specifica che la stazione appaltante si riserva la facoltà incondizionata di integrare e modificare, ove necessario, lo schema del contratto di appalto allegato alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo quanto disposto dall'art. 29 del DL 4/2022.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, e-mail: [info@comune.bovisiomasciago.mb.it](mailto:info@comune.bovisiomasciago.mb.it) PEC: [comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it](mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del presente contratto. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso [rpd@comune.bovisiomasciago.mb.it](mailto:rpd@comune.bovisiomasciago.mb.it). Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo di committente – <https://comune.bovisiomasciago.mb.it/>; <https://www.comune.cormano.mi.it/it/page/centrale-unica-di->



<http://www.comune.bovisiomasciagio.mb.it/>  
Pec: [comunebovisiomasciagio@cert.legalmail.it](mailto:comunebovisiomasciagio@cert.legalmail.it)



<http://www.bresso.net>  
Pec: [comune.bresso@legalmail.it](mailto:comune.bresso@legalmail.it)



<http://www.comune.cormano.mi.it>  
Pec: [comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it](mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it)

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)  
Piazza C. Scurati n. 1 - 20032 Cormano (MI)  
Tel. 02663241 - Fax 0266301773 C.F. e P. I.V.A. 01086310156

[committenza-bovisio-masciagio-bres](#) nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del Codice.

## 27. SUPPORTO TECNICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e manuali” - “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma.

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i seguenti:

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
- e-mail: [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it)
- telefono: **800 116 738**

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.

**IL RUP, Dirigente Area Gestione del territorio, Arch. Riccardo Padovani**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 e segg. D.lgs. 82/2005.